

**Causa C-265/23 [Volieva] <sup>1</sup>****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

25 aprile 2023

**Giudice del rinvio:**

Okrazhen sad - Sliven (Bulgaria)

**Data della decisione di rinvio pregiudiziale:**

12 aprile 2023

**Procedimento penale a carico di:**

DM

AV

WO

AQ

**Oggetto del procedimento principale**

Il procedimento principale è disciplinato dagli articoli 247 e seguenti del Nakazatelno-protsesualen kodeks (Codice di procedura penale; in prosieguo: il «NPK») ed è stato avviato a seguito dell'atto di imputazione formulato dall'ormai disciolta Spetsializirana prokuratura (Procura specializzata) dinanzi allo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato), anch'esso disciolto il 7 luglio 2022, nei confronti di DM, AV, WO e AQ per i reati di cui all'articolo 321, terzo comma, in combinato disposto con il precedente secondo comma, del Nakazatelen kodek (Codice penale; in prosieguo: il «NK») (appartenenza a un'associazione a delinquere), e all'articolo 301, primo comma, del medesimo NK (corruzione).

<sup>1</sup> Il presente procedimento è contrassegnato da un nome fittizio non corrispondente al nominativo reale di uno degli imputati.

## **Oggetto e fondamento normativo della domanda di pronuncia pregiudiziale**

Interpretazione del diritto dell'Unione; articolo 267 TFUE

### **Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 52, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché l'articolo 4 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, e l'articolo 19, paragrafo 1, terza frase, del Trattato sull'Unione europea, debbano essere interpretati, laddove si tratti di procedimenti penali per fatti ricompresi nella sfera d'applicazione del diritto dell'Unione, nel senso che ostano a disposizioni nazionali, come quelle contenute nel capitolo XXVI del Nakazatelno-protsesualen kodek (Codice di procedura penale) [nel testo modificato di cui alla Darzhaven vestnik (Gazzetta ufficiale) n. 63/2017, in vigore dal 5 novembre 2017], che escludono il diritto dell'imputato ad ottenere l'archiviazione del procedimento penale a suo carico, qualora tale diritto sia sorto in vigenza di una legge che prevedeva tale possibilità, ma, a causa di un errore giudiziario, sia stato accertato solo successivamente all'abrogazione della legge medesima.
- 2) Quali siano i mezzi di ricorso effettivo, ai sensi dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, di cui un imputato in tale posizione dovrebbe poter disporre e, in particolare, se un giudice nazionale sia tenuto a disporre la completa archiviazione del procedimento penale nei confronti dell'imputato stesso, qualora un giudice precedentemente adito abbia omesso di provvedere in tal senso, sebbene sussistessero i relativi presupposti in base alla normativa nazionale all'epoca vigente.

### **Legislazione e giurisprudenza dell'Unione Europea**

Trattato sull'Unione europea - Articolo 19, paragrafi 1 e 3;

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - Articolo 267;

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Articoli 47, 48 e 52;

Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata - Articolo 4;

Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali - Considerando 10, 14, 27, 28 e 41;

Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 5 giugno 2018, Kolev e a. (C-612/15, ECLI:EU:C:2018:392);

Corte europea dei diritti dell'uomo (in prosieguo: CEDU) - Sentenza del 10 maggio 2011, nella causa Dimitrov e Hamanov c. Bulgaria (denunce nn. 48059/06 e 2708/09), e sentenza del 10 gennaio 2012 nella causa Biser Kostov c. Bulgaria (denuncia n. 32662/06).

### **Legislazione nazionale**

NPK, nel testo vigente dal 29 aprile 2006 al 28 maggio 2010 - Articolo 334, n. 4, articolo 368, primo e secondo comma, articolo 369, commi dal primo al quinto;

Zakon za izmenenie i dopalnenie na NPK (legge recante modifica e integrazione del NPK, pubblicata in DV n. 32 del 2010, in vigore dal 28 maggio 2010) - articoli 51, 54 e 66;

NPK, nel testo vigente dal 13 agosto 2013 al 5 novembre 2017 - Articolo 334, n. 4, articolo 368, commi primo e secondo, articolo 369, commi dal primo al quinto;

NPK, nel testo vigente dal 5 novembre 2017 - Articolo 246, commi dal primo al quarto, articolo 334, n. 4, articolo 368, commi dal primo al terzo; articolo 369, commi dal primo al terzo;

Prehodni i zaklyuchitelni razporedbi kam Zakona za izmenenie i dopalnenie na Zakona za sadebnata vlast [Disposizioni transitorie e finali della legge recante modifica e integrazione della legge sull'ordinamento giudiziario, DP n. 32 del 2022, in vigore dal 28 luglio 2022, modificata dalla sentenza n. 7 della Konstitutsionen sad na Republika Bulgaria (Corte costituzionale della Repubblica di Bulgaria, in prosieguo: la «Corte Costituzionale») - n. 56 del 2022] – articoli 43, da 48 a 53, 59;

NK - Articoli 20, 26, 301, 321.

### **Breve esposizione dei fatti e del procedimento**

- 1 Il 5 luglio 2013 a cinque persone, tra cui DM, veniva imputato, per effetto di provvedimento delle autorità investigative, di aver commesso reati previsti dall'articolo 321, terzo comma, in combinato disposto con il precedente secondo comma, del NK (appartenenza ad associazione a delinquere) e ai sensi dell'articolo 301, primo comma, del NK (corruzione).
- 2 A fronte dell'eccessiva durata della fase preprocessuale del procedimento, il 31 agosto 2015 l'imputata DM chiedeva al Tribunale penale specializzato che la causa fosse trattata dal Tribunale ai sensi della disposizione di cui all'articolo 368, primo comma, NPK, all'epoca vigente.
- 3 Con ordinanza del 30 settembre 2015, iscritta nel ruolo del Tribunale penale specializzato, il Tribunale medesimo restituiva gli atti ai sensi dell'articolo 369, primo comma, NPK, all'epoca vigente, invitando la Procura specializzata a

richiedere al Tribunale medesimo, entro il termine di tre mesi, alternativamente, il rinvio a giudizio, il proscioglimento dalla responsabilità penale con applicazione di una sanzione amministrativa, il patteggiamento, oppure l'archiviazione del procedimento penale con notifica al Tribunale stesso.

- 4 In data 8 gennaio 2016, la Procura specializzata procedeva al rinvio a giudizio dinanzi al Tribunale medesimo, depositando l'atto d'imputazione nei confronti di quattro persone, tra cui l'imputato DM, per i reati di cui all'articolo 321, terzo comma, in combinato disposto con il precedente comma, del NK, e all'articolo 301, primo comma, del NK.
- 5 Il 3 febbraio 2016, con ordinanza di pari data, il giudice relatore, a fronte della sussistenza di rilevanti vizi procedurali sanabili, disponeva, ai sensi dell'articolo 249, secondo comma, in combinato disposto con il precedente articolo 248, secondo comma, n. 3, NPK, nel testo all'epoca vigente, l'archiviazione del procedimento e rimetteva gli atti alla Procura specializzata ai fini della rettifica dei vizi stessi. A termini dell'articolo 369, terzo comma, NPK, nel testo precedente la modifica del 5 novembre 2017, alla Procura specializzata veniva concesso un termine di un mese per rettificare i vizi procedurali e procedere al rinvio a giudizio dinanzi al Tribunale medesimo in relazione all'imputazione nei confronti di DM per i reati di cui all'articolo 321, terzo comma, in combinato disposto con il precedente secondo comma, NK e all'articolo 301, primo comma, NK.
- 6 Entro il termine stabilito di un mese, la Procura specializzata redigeva un nuovo atto d'imputazione che veniva presentato al Tribunale il 22 marzo 2016.
- 7 Il procedimento veniva quindi avviato dinanzi al Tribunale penale specializzato. Il giudice relatore non riscontrava vizi procedurali rilevanti sanabili commessi nella fase preprocessuale del procedimento e procedeva alla fissazione dell'udienza pubblica di dibattimento con convocazione delle parti in causa.
- 8 Con istanza del 5 aprile 2016 e opposizione del 13 aprile 2016, l'imputata DM chiedeva al collegio del Tribunale penale specializzato, dinanzi al quale il procedimento era pendente, l'archiviazione completa del procedimento penale a suo carico ai sensi della terza alternativa dell'articolo 369, quarto comma, NPK, nel testo precedente la sua modifica del 5 novembre 2017, a causa di nuovi vizi procedurali commessi nella fase preprocessuale del procedimento stesso.
- 9 Gli avvocati difensori dell'imputata DM presentavano analoghe istanze alle udienze del 25 maggio 2016 e del 27 giugno 2016. Il Tribunale respingeva le istanze con distinte ordinanze registrate, in base al rilievo che l'atto d'imputazione appariva conforme ai requisiti di cui all'articolo 246 NPK.
- 10 Il 5 novembre 2017 entravano in vigore gli emendamenti al capitolo XXVI del NPK, che aboliscono la possibilità di archiviazione del procedimento penale per eccessiva durata della fase preprocessuale del procedimento o a causa di rilevanti vizi procedurali commessi nel corso del procedimento medesimo.

- 11 La causa è stata oggetto di trattazione pubblica dinanzi al Tribunale penale specializzato per oltre tre anni e mezzo (il procedimento è stato, infatti, avviato il 23 marzo 2016 e si è concluso con l'emanazione di sentenza il 19 novembre 2019).
- 12 Con sentenza del 19 novembre 2019, il Tribunale penale specializzato dichiarava l'imputata DM colpevole dei reati ad essa ascritti, condannandola a pena detentiva, ad una multa e privandola dei diritti connessi alla sua carica.
- 13 La sentenza veniva impugnata dinanzi all'Apelativen spetsializiran nakazatelen sad (in prosieguo: la "Corte d'appello penale specializzata") e il procedimento veniva quindi incardinato dinanzi a questo Collegio.
- 14 Con sentenza del 9 novembre 2020, la Corte d'appello penale specializzata annullava in toto la sentenza del Tribunale penale specializzato, rinviando la causa al Tribunale penale specializzato per nuovo esame, in base al rilievo che sussistevano rilevanti vizi procedurali sanabili, non essendo l'atto d'imputazione del 22 marzo 2016 conforme ai requisiti dell'articolo 246 NPK.
- 15 A seguito del rinvio della causa al Tribunale penale specializzato, quest'ultimo, esaminando e pronunciandosi sulle questioni relative all'articolo 248, primo comma, NPK, disponeva, in data 3 febbraio 2021 con ordinanza registrata, l'archiviazione del procedimento, rimettendo gli atti alla Procura ai fini della rettifica dei rilevanti vizi procedurali commessi nella fase preprocessuale del procedimento con riguardo alla redazione dell'atto d'imputazione, vizi individuati e dettagliati nella sentenza della Corte d'appello penale specializzata.
- 16 Il 7 luglio 2022, la Procura specializzata presentava un nuovo atto d'imputazione nei confronti dell'imputato DM e degli altri tre imputati. Un giudizio veniva quindi incardinato dinanzi al Tribunale penale specializzato.
- 17 Con ordinanza del 15 luglio 2022, il giudice relatore sospendeva il procedimento dinanzi al Tribunale penale specializzato rinviando la causa al competente Okrazhen sad Stara Zagora (in prosieguo: il "Tribunale regionale di Stara Zagora"), ai sensi dell'articolo 49 della Prehodnite i zaklyuchitelni razporedbi kam Zakona za izmenenie i dopalnenie na Zakona za sadebnata vlast (Disposizioni transitorie e finali della legge recante modifica e integrazione della legge sull'ordinamento giudiziario, DP n. 32 del 26 aprile 2022, entrata in vigore il 28 luglio 2022).
- 18 Il procedimento veniva quindi incardinato dinanzi al Tribunale regionale di Stara Zagora, ma tutti i giudici dichiaravano nei propri confronti la legittima suspicione. Il procedimento veniva quindi sospeso e la causa veniva deferita, ai sensi dell'articolo 43, n. 3, NPK, al Varhoven kasatsionen sad (Corte di Cassazione) ai fini della determinazione di un altro giudice di pari grado cui attribuirne la trattazione, considerato che il giudice competente - il Tribunale regionale di Stara Zagora - non era in grado di comporre un collegio giudicante. Con decisione della

Corte di Cassazione del 17 gennaio 2023, la causa veniva rinviata, ai fini della trattazione, al Tribunale regionale di Sliven.

- 19 Il procedimento veniva quindi incardinato dinanzi al Tribunale regionale di Sliven. Nell'ambito di tale procedimento, un avvocato difensore dell'imputata DM sollevava la questione dell'archiviazione del giudizio penale nei suoi confronti e chiedeva al Collegio di procedere ad un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

### **Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale**

- 20 L'idea di cui al capitolo XXVI del NPK, secondo cui l'imputato può chiedere la trattazione della causa oppure la sua archiviazione, era già presente nel previgente NPK (articolo 239a). È stata poi ripresa nel NPK, pubblicato in DP n. 86 del 28 ottobre 2005, in vigore dal 29 aprile 2006, e dichiarata costituzionalmente legittima dalla Corte costituzionale.
- 21 Il capitolo XXVI del NPK è volto a garantire che le indagini vengano svolte entro un lasso di tempo ragionevole, al fine di eliminare il rischio che, per vari motivi, una persona, imputata per un reato, venga trattenuta nella fase preprocessuale del procedimento penale per anni, subendo in tal modo tutte le conseguenze negative derivanti da tale situazione.
- 22 La previsione della possibilità per l'imputato di richiedere che la sua causa sia trattata davanti al giudice non impedisce lo svolgimento di indagini approfondite, in quanto, ai sensi dell'articolo 219, primo comma, NPK, una persona è oggetto d'imputazione nel caso in cui siano state raccolte prove sufficienti della sua colpevolezza. Il giudice del rinvio precisa che, per tale motivo, il termine di due anni dall'inizio del procedimento di primo grado e di un anno nel procedimento di appello dovrebbero risultare sufficienti per completare l'istruttoria.
- 23 Nel testo del capitolo XXVI del NPK del 2006, il legislatore aveva parimenti previsto l'ipotesi che il giudice di primo grado non si avvallesse della prerogativa, contemplata dall'articolo 369, quarto comma, NPK di disporre l'archiviazione del procedimento penale in presenza di determinate condizioni, pur ricorrendo le medesime, nel qual caso tale potere è attribuito al giudice d'appello, ma solo nell'ambito della revisione della sentenza, una volta completamente concluso il procedimento in prime cure (argomento fondato sull'articolo 334, NPK).
- 24 Con la Zakon za izmenenie i dopalnenie na NPK (Legge recante modifica e integrazione del NPK), nel 2010 il capitolo XXVI del NPK veniva completamente abrogato. Tuttavia, una disposizione transitoria della legge stessa consentiva che i procedimenti ancora pendenti ai sensi del capitolo XXVI del NPK venissero portati a conclusione secondo le norme procedurali previgenti (vale a dire, secondo le norme procedurali vigenti anteriormente all'abrogazione del capitolo medesimo), il che assicura prevedibilità e certezza del diritto per coloro che abbiano inteso affrontare il giudizio ovvero garantisce loro la possibilità di

avvalersi del diritto di ottenere l'archiviazione del procedimento penale nei loro confronti laddove ricorrano i requisiti previsti dall'articolo 369, quarto comma, NPK.

- 25 In tale contesto, nella sentenza del 10 maggio 2011, nella causa Dimitrov e Hamanov c. Bulgaria, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato, ai paragrafi 92 e 119, che la [procedura ai sensi del] capitolo XXVI del NPK, ora abrogato, costituiva l'unico rimedio che la Corte europea dei diritti dell'uomo considerava efficace, in determinate situazioni, con riguardo alla durata dei procedimenti penali in Bulgaria, potendo svolgere una funzione di accelerazione (accelerare l'esame della causa da parte del giudice) o di riequilibrio (archiviazione del procedimento). Nella propria sentenza, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha imposto alla Bulgaria l'obbligo di istituire, entro dodici mesi dal passaggio in giudicato della sentenza stessa, un rimedio efficace che soddisfacesse i requisiti ivi indicati.
- 26 Nel 2012, al paragrafo 85 della sentenza Biser Kostov c. Bulgaria, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha nuovamente dichiarato che la procedura ex articolo 239a (ora abrogato) del previgente NPK, introdotta dalla Zakon za izmenenie i dopalnenie (Legge recante modifica e integrazione, in DV n. 50/2003), prevedendo per la prima volta l'esame della causa su istanza dell'imputato, rappresentava l'unico rimedio che appariva efficace a fronte delle denunce relative all'eccessiva durata dei procedimenti penali. La Corte medesima ha aggiunto che, nel caso specifico, la procedura ex articolo 239a NPK «aveva condotto all'immediata archiviazione di un procedimento istruttorio viziato [caratterizzato] dal persistente diniego dell'accusa di rispondere alle perplessità ripetutamente sollevate dai giudici». In altre parole, il giudizio su richiesta dell'imputato è la conseguenza di una violazione dei diritti e non la causa della loro violazione.
- 27 A seguito di dette due sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché di altre condanne della Bulgaria da parte della Corte medesima per eccessiva durata dei procedimenti, nel 2013 il capitolo XXVI del NPK veniva nuovamente portato in vigore (DV n. 71/2013), con una formulazione quasi identica a quella del 2006. L'articolo 368, primo comma, veniva integrato nel senso di escludere dal computo del termine di due anni il periodo di pendenza della causa o di sospensione del giudizio. Il termine di cui all'articolo 369, primo comma, veniva esteso da due a tre mesi. Veniva altresì reintrodotta la possibilità per il giudice d'appello di disporre l'archiviazione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 334, n. 4, NPK laddove il giudice in prime cure non si sia avvalso di tale potere ai sensi dell'articolo 369, quarto comma, NPK.
- 28 Il giudice del rinvio osserva che, nella specie, l'imputata DM aveva chiesto l'esame della sua causa dinanzi al giudice il 31 agosto 2015, quando il testo del 2013 del capitolo XXVI del NPK corrispondeva al suo testo attuale. Per questo motivo, il Tribunale ha ritenuto soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 368, primo comma, NPK, concedendo alla Procura un termine di tre mesi per depositare

dinanzi al medesimo un atto d'imputazione. La Procura provvedeva al suo deposito, ma il Tribunale riteneva che rilevanti irregolarità procedurali fossero state commesse nella fase preprocessuale del procedimento, concedendo quindi all'accusa un ultimo termine di un mese per la loro rettifica, ai sensi dell'articolo 369, terzo comma, dell'allora vigente NPK. In assenza di rettifica dei vizi procedurali da parte della Procura o a fronte di nuovi vizi, il procedimento penale nei confronti dell'imputato DM dev'essere obbligatoriamente archiviato, ai sensi dell'articolo 369, quarto comma, NPK, anche in mancanza di relativa richiesta presentata dalle parti.

- 29 Entro il termine di un mese così fissato, in data 22 marzo 2016 la Procura depositava dinanzi al Tribunale un nuovo atto d'imputazione. A parere del giudice del rinvio, è principalmente controverso se tale atto d'imputazione sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 246 NPK, a termini del quale l'atto stesso dev'essere formulato in forma chiara e inequivocabile, in modo che l'imputato possa comprenderlo, organizzare efficacemente la propria difesa e raccogliere le prove pertinenti. Tale questione è stata oggetto di discussione alle udienze del 25 maggio 2016 e del 27 giugno 2016 su richiesta degli imputati DM, ove i difensori degli imputati hanno evidenziato le carenze dell'atto d'imputazione, a loro avviso esistenti, insistendo sulla richiesta di archiviazione del procedimento penale a loro carico ai sensi dell'articolo 369, quarto comma, terza alternativa, NPK nel testo all'epoca vigente, ossia nel 2016. Il Tribunale ha tuttavia respinto tali eccezioni, ritenendo che non sussistessero rilevanti vizi procedurali sanabili e negando l'archiviazione del procedimento penale nei confronti dell'imputata DM.
- 30 In base alle disposizioni del NPK, le decisioni giudiziarie di archiviazione del procedimento penale sono soggette a impugnazione autonoma dinanzi al giudice d'appello (sia da parte dell'imputato sia del pubblico ministero), mentre non lo sono le decisioni che negano l'archiviazione del procedimento. Queste decisioni sono soggette a riesame dinanzi al giudice d'appello, ma unitamente al merito della sentenza emanata dal giudice di primo grado. Pertanto, in questa fase del procedimento penale, i rimedi giurisdizionali esperibili, nel 2016, nell'ambito del procedimento di primo grado con riguardo al diritto, risultante dall'articolo 369, quarto comma, terza alternativa, NPK, ad ottenere la completa archiviazione del procedimento penale a carico dell'imputata DM risultano esauriti.
- 31 Nel caso in cui il giudice in prime cure non si sia avvalso delle prerogative ex articolo 369, quarto comma, NPK, il testo all'epoca vigente del NPK (articolo 334, quarto comma), prevede la possibilità di tutelare tale diritto acquisito all'archiviazione del procedimento, segnatamente, nel contesto del riesame della sentenza di condanna ad opera del giudice d'appello. Il giudice di secondo grado, laddove ritenga effettivamente sussistenti vizi procedurali commessi nel procedimento preprocessuale, ivi compreso nella redazione dell'atto d'imputazione, deve annullare la condanna disponendo, in base all'articolo 334, comma 4, seconda alternativa, l'archiviazione del procedimento penale di cui all'articolo 369, quarto comma, NPK, nel testo attualmente vigente. Tale prerogativa del giudice d'appello crea certezza del diritto e prevedibilità per i

soggetti che abbiano acquisito il diritto in forza dell'articolo 369, quarto comma, NPK. Tale prerogativa del giudice di secondo grado dimostra inoltre che il procedimento ai sensi del capitolo XXVI del NPK non si conclude in linea di principio con la presentazione dell'atto di imputazione al giudice.

- 32 A parere del giudice del rinvio, il procedimento ai sensi del capitolo XXVI del NPK, avviato dall'imputata DM il 31 agosto 2015, è quindi tuttora pendente, e ciò sino alla conclusione definitiva del procedimento penale a suo carico. Avendo il giudice in prime cure negato l'archiviazione del procedimento stesso, l'unico modo per l'imputata DM di tutelare tale diritto consisteva, al 27 giugno 2016, nel deferire tale richiesta alla Corte d'appello, peraltro solo successivamente all'emanazione della sentenza di condanna da parte del giudice di primo grado.
- 33 Medio tempore, ossia il 5 novembre 2017, nelle more del procedimento avviato dinanzi al giudice in prime cure nel 2016, sono entrate in vigore le modifiche legislative al capitolo XXVI del NPK, con cui è stato abrogato l'istituto, precedentemente vigente, dell'esame della causa dinanzi al giudice su istanza dell'imputato. A differenza della precedente abrogazione del capitolo XXVI del NPK, in tale occasione non è stata prevista alcuna disposizione transitoria per i procedimenti pendenti ai sensi dello stesso capitolo XXVI del NPK, come quello riguardante l'imputata DM. È stato introdotto un meccanismo completamente diverso, volto ad accelerare l'iter preprocessuale e processuale, ma senza una funzione compensativa nel caso in cui le misure di accelerazione restino senza esito. È stata, in effetti, abolita la possibilità di archiviazione del procedimento penale in caso di eccessiva durata del procedimento preliminare e in caso di ripetuti rilevanti vizi procedurali sanabili.
- 34 Il procedimento di primo grado dinanzi al Tribunale penale specializzato si è concluso dopo più di tre anni e mezzo - era stato avviato il 23 marzo 2016 e si è concluso con la sentenza di condanna emanata il 19 novembre 2019. Se il Tribunale medesimo ha condannato l'imputata DM, il 9 novembre 2020 il giudice di secondo grado - la Corte d'appello penale specializzata - ha invece annullato la condanna, a fronte delle irregolarità rilevate nella redazione dell'atto d'imputazione del 22 marzo 2016, ritenuto quindi non conforme ai requisiti di cui all'articolo 246 NPK. La Corte d'appello medesima rilevava che molte delle eccezioni sollevate dalla difesa all'udienza nel corso del procedimento in prime cure non erano state adeguatamente esaminate. Tuttavia, il procedimento nei confronti dell'imputata DM non è stato archiviato, non disponendo più il giudice d'appello, in base al vigente testo del NPK, dei poteri previsti dall'articolo 334, quarto comma, seconda alternativa, NPK.
- 35 A parere del giudice del rinvio, dall'esposizione dell'iter processuale e a fronte della sentenza definitiva del giudice d'appello risulta senza dubbio che, dal 22 marzo 2016, sussistevano i requisiti di cui all'articolo 369, quarto comma, terza alternativa, NPK, nel testo allora applicabile, con riguardo ai capi d'accusa sollevati nei confronti dell'imputata DM. Secondo il giudice del rinvio, nella corretta applicazione di tale disposizione, il procedimento penale contro l'imputata

DM avrebbe dovuto essere archiviato dal giudice di primo grado già nel 2016. A causa dell'erronea interpretazione accolta dal collegio del Tribunale penale specializzato, dinanzi al quale è stato trattato il procedimento avviato nel 2016 e a parere del quale la fase preprocessuale del procedimento sarebbe stata scevra da rilevanti vizi procedurali sanabili, il procedimento penale contro l'imputata DM è tuttora pendente, essendosi nel frattempo complessivamente protratto per circa dieci anni.

- 36 Il giudice del rinvio rileva che la Corte costituzionale della Repubblica di Bulgaria ha dichiarato, nella propria sentenza del 1999, che «la disposizione che prevede l'archiviazione dei procedimenti pendenti (...) non è conforme ai requisiti dello Stato di diritto in materia di conservazione dei diritti acquisiti, della certezza del diritto e di prevedibilità». Nel caso in esame, il NPK, non contiene, nel testo previgente del Capitolo XXVI, alcuna disposizione espressa relativa all'archiviazione dei procedimenti. Tuttavia, ciò deriva dal fatto che non esiste una disposizione transitoria che ne disciplini lo status.
- 37 In un'altra sentenza del 2010, la Corte costituzionale della Repubblica di Bulgaria ha affermato che il divieto di retroattività delle leggi risulterebbe violato qualora la nuova valutazione giuridica degli effetti di un diritto – ancorché in un contesto normativo differente – determinasse il venir meno di diritti o se ciò comportasse conseguenze in pejus per fattispecie preesistenti. Alla luce del principio dello Stato di diritto, è costituzionalmente inammissibile che il legislatore imponga successivamente un trattamento in pejus a coloro che abbiano agito ed acquisito diritti conformemente al contesto normativo esistente.
- 38 Ad avviso del giudice del rinvio, questo parere della Corte costituzionale della Repubblica di Bulgaria è rilevante nella fattispecie in esame proprio a fronte delle significative differenze tra le disposizioni del Capitolo XXVI del NPK nel testo previgente ed in quello successivo al 5 novembre 2017. Il 22 marzo 2016, nella vigenza della precedente disciplina, l'imputata DM ha acquisito il diritto di ottenere l'archiviazione del procedimento penale a suo carico ai sensi dell'articolo 369, quarto comma, NPK ed ha espresso per quattro volte la volontà di avvalersi di tale diritto. Irrilevante per l'esercizio di questo diritto è il fatto che la sua acquisizione sia stata dovuta ad un errore giudiziario quasi cinque anni dopo, sotto la vigenza di un'altra normativa che non disciplina le fattispecie precedenti e in questo senso crea conseguenze in pejus per i medesimi.
- 39 Il capitolo XXVI del NPK, modificato nel 2013, si applicava a tutti i reati previsti dal Nakazatelen kodeks (Codice penale) bulgaro, ad eccezione dei reati intenzionali gravi che fossero causa di morte. In tal senso, gli articoli 368 e 369 NPK si applicavano anche ai reati ricompresi nell'ambito di applicazione della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, in particolare l'appartenenza a un'organizzazione criminale di cui all'articolo 321, terzo comma, in combinato disposto con il precedente secondo comma, NK e i corrispondenti reati accessori.

- 40 Queste disposizioni del NPK, in vigore fino al 5 novembre 2017, costituiscono attuazione della facoltà concessa agli Stati membri dall'articolo 4 della decisione quadro 2008/841 di non infliggere una sanzione all'autore del reato per i reati connessi a un'organizzazione criminale in determinate circostanze, nella specie a causa dell'inerzia delle autorità investigative o di rilevanti vizi procedurali commessi nella fase preprocessuale del procedimento.
- 41 Il capitolo XXVI del NPK costituisce uno strumento di tutela giuridica effettiva ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, terza frase, TUE, in quanto garantisce il diritto dell'imputato a che la sua causa sia esaminata dinanzi ad un giudice equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole ai sensi dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- 42 Il giudice del rinvio ritiene che il testo del Capitolo XXVI del NPK attualmente vigente (articoli 368 e 369 NPK), che modifica sostanzialmente le disposizioni del Capitolo medesimo nel testo precedente, senza includere un regime transitorio per i procedimenti pendenti avviati in base al regime previgente, e che, di fatto, priva l'imputato della possibilità di avvalersi del diritto acquisito di ottenere l'archiviazione del procedimento penale a suo carico, sia in contrasto con il diritto dell'Unione.
- 43 Il giudice medesimo ritiene che sussista una violazione dell'articolo 4 della decisione quadro 2008/841 in quanto viene impedita l'applicazione nella Repubblica di Bulgaria, in quanto membro dell'UE, di misure volte a garantire che, in determinate circostanze, l'autore di reato rimanga esentato dalla pena per reati connessi alla criminalità organizzata, dopo che misure di tal genere erano già state precedentemente introdotte e gli imputati avevano acquisito il diritto di avvalersene.
- 44 La violazione è tale da incidere anche sull'articolo 19, paragrafo 1, terza frase, TUE, in quanto le persone imputate dei reati di cui alla decisione quadro 2008/841 risultano private del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, ossia del diritto a che la loro causa venga decisa entro un termine ragionevole.
- 45 Sussiste, inoltre, violazione dell'articolo 52, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto viene limitata l'applicazione di un rimedio effettivo, introdotto nell'ordinamento giuridico nazionale con l'attuazione di una decisione quadro europea e a seguito di numerose condanne da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, mettendo in tal modo in discussione l'equità dell'intero procedimento penale.
- 46 Per i motivi suesposti, il giudice del rinvio ritiene che la corretta decisione della causa sottoposta al suo esame per effetto del rinvio a giudizio da parte della Procura e dell'instaurazione di un procedimento penale imponga di rispondere alla questione se le menzionate disposizioni del diritto dell'Unione debbano essere interpretate nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella contenuta nel Capitolo XXVI del NPK (modificato dal DV n. 63/2017, in vigore

dal 5 novembre 2017) che escludono il diritto dell'imputato di ottenere l'archiviazione del procedimento penale a suo carico, qualora tale diritto sia sorto in vigenza di una legge che prevedeva tale possibilità ma, a causa di un errore giudiziario, sia stato accertato solo successivamente all'abrogazione della legge medesima, nonché della questione relativa all'individuazione dei mezzi di ricorso effettivo, ai sensi dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, di cui un imputato in tale posizione dovrebbe poter disporre e, in particolare, se un giudice nazionale possa disporre, sulla base del diritto dell'Unione, l'archiviazione del procedimento penale nei confronti di una tale persona quale unica e più equa forma possibile di compensazione per lo svolgimento del procedimento.

DOCUMENTO DI LAVORO